Deliberazione n. 41/2025/PASP

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il regolamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito indicato per brevità come TUSP) e, in particolare, l'art. 5, cc. 3 e 4, così come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1 e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 27 agosto 2022;

VISTA la delibera della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la nota prot. n. 2497 del 5 ottobre 2022, a firma del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – Sede di Trento con la quale è stata inviata l'informativa agli enti interessati della modifica al TUSP e, in particolare, delle modalità di trasmissione dei provvedimenti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, attraverso la posta elettronica certificata;

VISTA la nota del Consorzio dei comuni del B.I.M. Sarca Mincio Garda - Provincia di Trento del 03 gennaio 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 27 del 07 gennaio 2025, con la quale il Presidente del Consorzio ha trasmesso la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 23 del 30 dicembre 2024, e relativi allegati, riguardante la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. del SARCA soc. coop.";

VISTA la nota del Comune di Spiazzo del 29 gennaio 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 202 di pari data, con la quale il Sindaco ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 27 gennaio 2025;

VISTA la nota del Comune di Pelugo del 4 febbraio 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 246 di pari data, con la quale il Sindaco ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 27 gennaio 2025;

VISTA la nota del Comune di Tione del 6 febbraio 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 254 di pari data, con la quale il Sindaco ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 3 febbraio 2025,

VISTA la nota del Comune di Tre Ville del 10 febbraio 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 259 di pari data, con la quale il Sindaco ha trasmesso la

deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 5 febbraio 2025;

VISTA la nota della Comunità delle Giudicarie del 10 febbraio 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 261 di pari data, con la quale il Presidente della Comunità ha trasmesso la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 3 del 6 febbraio 2025;

VISTA la nota del Comune di Borgo Lares del 10 febbraio 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 266 di data 11 febbraio 2025, con la quale il Sindaco ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 4 febbraio 2025;

VISTA la nota del Comune di Porte di Rendena del 11 febbraio 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 268 di pari data, con la quale il Sindaco ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 5 febbraio 2025;

VISTA la nota del Comune di Sella Giudicarie del 20 febbraio 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 310 di data 21 febbraio, con la quale il Sindaco ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 18 febbraio 2025 integrata dal parere favorevole di regolarità tecnica e dal parere favorevole di regolarità contabile;

VISTI i decreti n. 4/2025 del 3 febbraio 2025 (comune di Spiazzo), n. 6/2025 del 7 febbraio 2025 (comune di Pelugo e di Tione di Trento) e n. 7/2025 del 17 febbraio 2025 (comune di Borgo Lares, di Tre Ville, di Porte Rendena e comunità delle Giudicarie) e n. 9/2025 del 28 febbraio 2025 (Comune Sella Giudicarie) con i quali il Presidente della Sezione ha designato il magistrato relatore Ref. Carmine Pepe;

VISTA l'ordinanza n. 12/2025 del 10 marzio 2025 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Ref. Carmine Pepe;

FATTO E DIRITTO

Con i provvedimenti richiamati in premessa i Comuni di Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares, Sella Giudicarie nonché la Comunità delle Giudicarie hanno trasmesso i provvedimenti consiliari di approvazione della partecipazione degli enti alla costituzione di una società, nella forma di cooperativa, per la realizzazione di una comunità energetica rinnovabile ("CER") ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021.

Ciascuno degli enti sopra citati ha trasmesso, oltre all'atto amministrativo di approvazione dell'operazione, anche il parere dell'organo di revisione, la bozza di atto costitutivo e di statuto della società, il documento "*studio di fattibilità*".

Detti ulteriori provvedimenti fanno seguito all'analoga decisione trasmessa alla Sezione da parte del Consorzio B.I.M Sarca Mincio Garda (delibera dell'Assemblea Generale, n. 23/2024) per un totale di nove enti partecipanti al nuovo organismo societario.

Il Collegio, con deliberazione n. 21/2025/PASP nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025, depositata il 21 febbraio 2025, si è già pronunciato sull'operazione esprimendo parere favorevole, con osservazioni, all'esito dell'istruttoria compiuta sulla deliberazione assembleare trasmessa dal predetto consorzio.

Ragioni di connessione oggettiva consentono, pertanto, non soltanto un esame in unica sede dei restanti provvedimenti alla luce, fra l'altro, della identità sostanziale del contenuto degli atti pervenuti (ivi inclusi gli schemi di atti societari e dello "*Studio di fattibilità*"), ma anche di rinviare *per relationem* alle motivazioni già espresse nel citato parere in ordine alla conformità della decisione assunta ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 e, più ingenerale, all'insussistenza di aspetti ostativi all'operazione.

Va peraltro evidenziato il carattere sostanzialmente inscindibile di una valutazione della Corte sulle deliberazioni assunte dagli enti nel caso di specie atteso che essi hanno optato costituzione della società attraverso la forma della società cooperativa, la cui disciplina prescrive un numero minimo di soci pari a nove (art. 2522 c.c.); dal che, in altri termini, la considerazione che se anche uno solo dei provvedimenti adottati dai nove enti partecipanti non si fosse rilevato conforme alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 175/2016, ne sarebbe derivato un profilo di criticità dell'intera operazione.

Le considerazioni che seguono, pertanto, attengono unicamente alle specificità degli atti oggetto di parere e che rilevano ai fini del controllo *ex* art. 5 TUSP, rinviando espressamente, per il resto a quanto già osservato nella citata deliberazione della Sezione n. 21/2025/PASP, la cui motivazione è da intendersi qui richiamata *per relationem*.

1. Sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del controllo *ex* art. 5 TUSP e sul rispetto delle regole formali di competenza dell'atto (art. 7)

In aggiunta a quanto osservato con specifico riferimento all'ente consorzio b.i.m. (cfr. §2.1. e §3.1. deliberazione Sez. contr. Trento n. 21/2025/PASP) si rileva che nel caso di specie le richieste di parere provengono da sette amministrazioni comunali e da una comunità di valle. Si rendono necessarie, pertanto, considerazioni parzialmente diverse e ulteriori sia sulla legittimazione alla richiesta di parere sia sull'organo competente all'adozione dell'atto.

1.1. Quanto ai comuni, essi ricadono espressamente nell'alveo applicativo del d.lgs. n. 175/2016 che ricomprende l'adozione atti di costituzione di organismi societari da parte di tutte le

pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. artt. 1, c. 1 e 2, c. 1, lett. a)), ivi inclusi, quindi, in modo espresso, anche i comuni e che, in tali casi, attribuisce al consiglio comunale la relativa competenza (art. 7, c. 1, lett. b)). Nel caso di specie tutti i comuni hanno fatto pervenire le decisioni assunte nella forma della delibera del consiglio comunale.

1.2. Quanto alla comunità di valle va invece osservato come esse costituiscono una peculiarità dell'ordinamento trentino, da inquadrare nelle forme di cooperazione intercomunale strutturate, formalmente distinte dai consorzi e dalle unioni di comuni di cui al d.lgs. n. 267/2000 e alla l.reg. n. 2/2018.

Nell'attuale quadro normativo le comunità di valle sono tuttavia qualificabili, in linea con l'espressa previsione in tal senso del legislatore provinciale, quali "*enti locali*" (cfr. art. 14 della l.p. n. 3/2006) costituiti per la miglior gestione associata di funzioni amministrative delegate da parte di comuni o dell'ente provinciale in termini non dissimili, dunque, tanto dai consorzi b.i.m., quanto dalle 'ordinarie' unioni di comuni e comunità montane. Anche le comunità di valle di cui alla l.p. n. 3/2006, ricadono quindi, nel novero dei soggetti pubblici legittimati alla richiesta di parere *ex* art. 5 TUSP.

Sotto il profilo della competenza all'adozione dell'atto va rilevato che l'art. 7, per le pubbliche amministrazioni in generale, assegna la stessa all'organo amministrativo dell'ente. Lo statuto della Comunità delle Giudicarie (approvato con deliberazione n. 22 dd. 20.11.2024.) tuttavia, a differenza di quanto evidenziato con riferimento al Consorzio B.I.M Sarca Mincio Garda, non contiene alcuna specifica previsione che riservi a taluno dei propri organi la competenza sulla decisione di aderire ad un organismo societario (facoltà, quella di costituire società, peraltro espressamente contemplata dallo statuto, cfr. art. 40). La citata legge provinciale, tuttavia, nel disciplinare gli organi della comunità ovvero il presidente, l'assemblea per la pianificazione urbanistica e territoriale e il consiglio dei sindaci, pur demandando ai singoli statuti il dettaglio del riparto di competenze, individua quest'ultimo quale organo a competenza generale spettando ad esso l'attuazione e definizione degli "*indirizzi generali*" della comunità nonché di adottare "*ogni altro atto*" sottopostogli dal presidente (art. 16 della l.p. n. 3/2006). Si tratta, dunque, di organo a competenza generale e residuale, nell'ambito della quale può farsi rientrare la competenza alla decisione di adesione al nuovo organismo societario.

2 Rispetto dei vincoli finalistici (art. 4 TUSP) e di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3, TUSP)

2.1. Anche con riferimento agli enti comunali e, alla comunità di valle, attesa la condivisa qualifica di ente locale, valgono le considerazioni già espresse in ordine all'applicabilità ad essi

delle norme abilitative di attuazione dello statuto di autonomia (cfr. l'art. 1, c. 1, del d.P.R. n. 235/1977, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia*", che abilita specificamente gli enti locali allo svolgimento in via diretta di attività nel mercato dell'energia elettrica; l'art. 24, c. 1, ultimo cpv., della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, il quale dispone che "*sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali* [che] *svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione di impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività*" (cfr. §4 delib. 21/2025 e *ivi cit.* Sez. contr. Trento, nn. 2, 3, 4 e 16/2023/PASP).

La finalità sottese alla CER, inoltre, risultano coerenti con le finalità generale di cura degli interessi della collettività amministrate, specificamente affidate alla Comunità di valle (cfr. art. 3 dello statuto).

2.2. Le decisioni in esame hanno ripreso pressoché testualmente la motivazione della deliberazione già esternata dal consorzio b.i.m..

Anche in questa sede, pertanto, non possono che ribadirsi le osservazioni circa l'assenza di valutazioni in ordine alla preesistenza o meno di ulteriori partecipazioni in società con oggetto sociale sovrapponibile a quello del nuovo organismo. Si rammenta, pertanto, come tale profilo motivazionale potrebbe rivelarsi in futuro significativo, anche in ragione dell'oggetto sociale ampio della costituenda CER in forma cooperativa, in tesi idoneo a sovrapporsi a quello di società partecipate già esistenti. Dal che, in linea teorica, il rischio di duplicazioni di partecipazioni societarie per il perseguimento del medesimo obiettivo. Si raccomanda, pertanto, agli enti di valutare tale aspetto e le condizioni per il mantenimento della partecipazione nell'ambito dei piani di revisione periodica previsti dalla normativa.

Nello stesso senso va osservato che nessuno degli enti partecipanti ha preso in esame la circostanza che la CER sarà partecipata dagli stessi tanto in via diretta quanto per il tramite della propria qualità di membro sia del consorzio b.i.m. sia della comunità di valle e ciò, presumibilmente, al fine di rispettare la previsione normativa in ordine al numero minimo di soci della cooperativa (art. 2522 c.c.). Si raccomanda, pertanto, di valutare anche nell'ambito dei piani di revisione periodica previsti dalla normativa, se alla luce di tale aspetto, permarranno i presupposti giustificativi della partecipazione.

3. Onere di motivazione circa la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3, TUSP)

3.1 La compatibilità della decisione assunta con i principi di efficienza, efficacia, economicità e di rispetto agli obiettivi perseguiti, discendono dalle considerazioni esternate in merito alla sostenibilità economica della operazione e ai suoi obiettivi (di cui ai punti 7.1. e 6 deliberazione Sez. Contr. Trento n. 21/2025/PASP, da intendersi qui richiamati *per relationem*).

Va osservato, infatti, che tutti gli enti hanno, analogamente al Consorzio, fatto proprio e condiviso l'allegato studio di fattibilità, predisposto da una società appositamente incaricata dal consorzio stesso, e teso a dimostrare la convenienza dell'operazione alla luce, in particolare, dell'entità di incentivi conseguibili dal "conferimento" nella CER dell'impianto idroelettrico di proprietà dei Comuni di Pelugo e di Spiazzo (c.d. "Scenario 1").

3**.2.** Al riguardo si osserva tuttavia che l'identità di motivazione per la costituzione della CER, e in particolare, della CER nella configurazione prevista dallo Scenario 1, se, per un verso, giustifica un esame sostanzialmente unitario delle decisioni assunte, per altro verso, mal si attaglia alle specificità della posizione dei singoli comuni nell'ambito della CER che non appare, infatti, del tutto omogenea. In particolare, viene in rilievo il decisivo ruolo di *prosumers* (cioè, con neologismo mutuato dalla letteratura in materia di comunità energetica, di soggetti, al tempo stesso, produttori e consumatori di energia rinnovabile) rivestita dai Comuni di Pelugo e di Spiazzo. Ciò avrebbe ben consentito, quantomeno per tali due comuni, di svolgere considerazioni ulteriori e differenziate in ordine non tanto alla convenienza dell'adesione alla CER (a fronte dell'alternativa di non adesione), quanto in ordine alle diverse possibili configurazione alle CER (nell'ottica, ad esempio, di una maggior quota di incentivi riversabili a proprio diretto vantaggio).

Osserva il Collegio, in ogni caso, che i pur possibili approfondimenti motivazionali sulla maggiore convenienza di diverse configurazioni della CER, quantomeno per alcuni enti coinvolti, restano assorbiti dalle già ricordate peculiarità di tali organismi. Fra questi viene in rilievo soprattutto il loro carattere fisiologicamente 'aperto' alla partecipazione di nuovi soggetti pubblici o privati, coerente con la scelta della forma societaria cooperativa e che, nel disegno della legislazione settoriale, è funzionale all'incremento degli incentivi complessivi conseguibili all'aumentare dei partecipanti (produttori o consumatori che siano) sia pure, con il limite tecnico-operativo dei soggetti ubicati nella medesima cabina elettrica primaria di riferimento.

In sostanza, è proprio in tale logica di insieme e, dunque, di massimizzazione dei benefici economici conseguibili dalla collettività interessata, che può dirsi assolto l'onere di specifica motivazione sul punto anche da parte di ciascun ente, in relazione all'utilità della partecipazione rispetto alla propria specifica e differenziata posizione. Si osserva ancora, sotto tale profilo, che il ruolo di soggetto "*aggregatore*" e "*capofila*" del Consorzio nello svolgimento unitario

dell'istruttoria tecnico-economica è coerente con l'esigenza, posta dai requisiti tecnici derivanti dalla regolazione incentivante, di individuare un bacino territoriale ottimale per la realizzazione dell'operazione: nella specie sembra replicarsi, pur con tutte le differenze del caso, un meccanismo di adesione ad un organismo societario di nuova costituzione da parte degli enti di un determinato territorio non dissimile da quello ravvisabile nel caso di società affidataria di servizi da parte degli enti d'ambito; in tali fattispecie, si è non a caso formato l'orientamento per cui a seguito di una prima delibera dell'ente d'ambito, i singoli comuni, pur non essendo esonerati dall'onere di motivazione analitica *ex* art. 5 TUSP della propria scelta, possano, a loro volta, motivare la decisione assunta sulla scorta di quanto già esternato dal medesimo ente d'ambito (cfr. in tal senso, con riferimento al servizio idrico, Corte dei Conti, Sez. contr. Campania, delibera n. 171/2024/PASP e, *id.,* delibera Sez. contr. Trento n. 112/2023/PASP).

3.3. Si ribadisce, inoltre, anche nei confronti dei restanti enti, la raccomandazione già formulata al Consorzio, quale ente "capofila" ai sensi delle disposizioni provinciali in tema di *governance* delle società pubbliche, ad un attento monitoraggio in corso di gestione, alla verifica periodica dei bilanci, e più in generale ad una partecipazione 'proattiva' alla costituenda CER, con periodica ricognizione del permanere dei presupposti previsti dalla normativa.

4. Sottoposizione dello schema dell'atto a forme di consultazione pubblica (art. 5, c. 2 TUSP)

Il Consorzio, quale soggetto aggregatore, ha disposto non soltanto la pubblicazione del deliberato consiliare sul proprio sito istituzionale ma anche l'avvio un parallelo percorso partecipativo delle collettività attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla costituzione della CER (pubblicato dal Consorzio in data 31.10.2024 prot. n. 3818).

Tale adempimento, pure promosso dal Consorzio nell'ambito territoriale coincidente con quello dei comuni, appare di per sé esaustivo del rispetto dell'onere di fornire al progetto le dovute forme partecipazione.

Si ribadisce, in ogni caso, che ogni iniziativa di massima diffusione dell'iniziativa da parte dei singoli enti, che oltre ad essere in via generale prescritta dall'art. 5, c. 2, TUSP per la regolare costituzione di qualsiasi società a partecipazione pubblica, appaiono particolarmente opportune per lo sviluppo della CER, atteso il carattere "aperto" delle configurazioni ammissibili ad incentivo, purché nei limiti dei requisiti tecnici prescritti dalla regolazione di settore, ed utili per la diffusione (e miglior successo) dell'iniziativa, e, in quanto tali rispondenti al canone di buona amministrazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, rende parere positivo, con osservazioni, ai sensi dall'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, sulle deliberazioni richiamate in premessa.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, ai Comuni di Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares, Sella Giudicarie nonché alla Comunità delle Giudicarie e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato in Trento, nella Camera di consiglio del 12 marzo 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Ref. Carmine Pepe	Luisa D'Evoli

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Dott. Aldo PAOLICELLI